

Commissione della legislazione
del Consiglio comunale
c/o Municipio
Piazza Grande
6600 Locarno

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE SUL MM 27 CONCERNENTE ALCUNE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI ELIMINAZIONE
DEI RIFIUTI, RELATIVE AL SISTEMA DI TASSAZIONE**

Locarno, 5/20 marzo 2018

Onorevole signor Presidente, onorevoli Colleghe e Colleghi,

Premessa

la scrivente si è chinata sul MM in narrativa, procedendo in lettura singola il 04.09.17 in uno con la Commissione della gestione, il Capo dicastero On. Buzzini, il Capo tecnico comunale Ing. Engelhardt, l'Ing. Zamboni e l'Ing. Tulipani (neo direttore logistica e territorio).

Il Presidente del Consiglio comunale, On. Mellini, ha disposto che a stilare il rapporto fosse principalmente la scrivente, essendo gli aspetti regolamentari prioritari su quelli finanziari, ragion per cui la Commissione della gestione stilerà unicamente un breve complemento.

1. **Apprezzamento della situazione**

1.1. **Presentazione serata informativa**

- Alla serata informativa presso il CPI del 04.09.17 sono state ascoltate in particolare le esaustive relazioni del Capo dicastero, del Capo tecnico e dell'Ing. Zamboni per quanto concerne la presenza sul territorio.

In questa occasione è stato presentato l'Ing. Tulipani.

I commissari delle due commissioni hanno potuto accordarsi nel senso auspicato dal Presidente del legislativo conferendo la redazione del rapporto principale alla scrivente e demandando alla Commissione della gestione gli aspetti prettamente finanziari e tariffali.

Ne consegue che la scrivente ha formato nel suo seno una sotto commissione composta dai sottoscritti relatori, che si è riunita l'ultima volta il 22.01.18.

Le presentazioni hanno convinto buona parte dei presenti sulla bontà del MM in narrativa. La relazione principale è stata quella dell'Ing. Engelhardt.

Il sottoscritto relatore (seppure inizialmente nettamente contrario al *“fetido balzello del rüt”*, ha fatto evolvere la propria posizione in modo positivo) è particolarmente interessato, dal momento che il suo primo atto parlamentare nel lontanissimo 1988 verteva sulla tematica dei rifiuti, proponendo un sostanziale miglioramento della situazione di allora, sfociato poi, molti anni dopo, nelle innovazioni puntualmente messe in atto dal Municipio, in particolare dall'allora Capo dicastero On. Ferrari (che molte volte il mattino presto accompagnava sugli autocarri gli addetti alla raccolta) sfociate in un incremento della raccolta separata con il celebre slogan degli auto collanti *“Se non li separi li pagherai cari”*.

Si esprime un sentito ringraziamento al Presidente della Commissione della gestione On. Beltrame per la redazione del verbale della seduta congiunta al quale il sottoscritto relatore ha fatto ampiamente capo per le considerazioni che seguiranno.

La presentazione può essere sintetizzata come segue.

Premessa:

- Dopo una breve premessa inerente:
- il principio di causalità
- la modifica dell'art. 18 della LALPamb sul finanziamento del servizio di raccolta tramite prelievo di tasse comunali a copertura delle spese di gestione – v. in appresso sub 3 e
- la modifica dell'art. 16 del Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 17.06.'91, nel senso di introdurre una nuova normativa concernente il prelievo delle tasse, suddivisa in 4 dispositivi (ossia dal 16 al 16c) sulla quale si tornerà in appresso sub 3, proponendo quali emendamenti un'aggiunta all'art. 16 e 16b e l'introduzione di un nuovo articolo 16d,

il Capo tecnico comunale ha poi illustrato quanto segue.

Benefici dell'introduzione della tassa sul sacco:

- Riduzione RSU;
- aumento differenziazione;
- forte riduzione tassa base;
- minore onere per gli abitanti;
- rafforzamento della struttura.

Egli ha poi delucidato che la tassa base va suddivisa in costo fisso e principio causale. È poi stato affrontato un raffronto con i comuni vicini che hanno già introdotto la tassa, rilevando ad esempio che Losone dovrà ridurre la propria tassa base.

Per quanto concerne la tassa:

- Importo fissato annualmente dal CdS;
- I sacchi colorati saranno venduti presso i grandi distributori e i negozi di quartiere;
- Introduzione della tassa sugli scarti vegetali;
- Mantenimento del grado di copertura dei costi superiore all'80% (attualmente 90 %).

Evidentemente il concorso per la fornitura dei sacchi è vincolato dalla decisione del Consiglio comunale.

In tal senso, incidentalmente va rilevato che il messaggio avrebbe dovuto essere discusso in occasione della seduta del Legislativo del 09.10.17 che però non è stata aggiornata.

Qualora il messaggio fosse stato approvato in quell'occasione, sarebbe probabilmente stato possibile implementare la nuova regolamentazione dal 01.01.18.

Su istruzione del Capo dicastero, il messaggio in narrativa non è stato discusso nella seduta del 13.11.17, con un logico differimento della procedura della messa a concorso e di fornitura dei sacchi, complice anche il termine di 30 giorni per la crescita in giudicato della decisione di approvazione del messaggio da parte del Consiglio comunale, con la conseguenza che la tassa potrà essere implementata non prima del 01.01.19, apparendo problematico da un profilo contabile avviarla "pro rata" a decorrere dal 01.07.18, nonostante il Comune di Lugano abbia proceduto in tal senso.

A titolo di aggiornamento¹ va aggiunto che a Lugano non è escluso il referendum qualora il Consiglio comunale approvi il messaggio municipale inteso a introdurre il nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti qualora il tasso di copertura dei costi non venga abbassato dal 100% al 70%.

Nel centro economico del Cantone infatti il sovrano aveva respinto nel maggio dello scorso anno la legge cantonale.

La proposta del Municipio è piuttosto contenuta, nel senso che una persona sola pagherebbe circa fr. 80.- all'anno, inclusa la tassa sul sacco, mentre il sacco da 35L costerà fr. 1.- (coincidendo con il prezzo minimo previsto dal Cantone dopo l'intervento dei Sindaci dei centri urbani, mentre la proposta del Direttore del Dipartimento del territorio On. Zali era inferiore).

L'adeguamento per Lugano è dunque stato inevitabile ma, come anticipato, ad essere contestata è la percentuale di copertura dei costi, nonostante il 100% sia previsto dalla legge cantonale; la giurisprudenza del Tribunale federale ammette però anche una copertura del 70%.

¹ Mattino della Domenica, 14.01.2018, pag. 3.

Soprattutto, in svariate città svizzere, la copertura si situa al di sotto del 50%; addirittura a Ginevra non esistono né tasse di base, né tasse sul sacco.

Nel 2015 in Consiglio comunale, PLR, PPD e Lega dei ticinesi avevano trovato un accordo per introdurre una tassa di base accompagnata da un sacco colorato che però costasse di fatto quanto quello nero.

Contro la decisione del Consiglio comunale era però stato interposto ricorso dal PS.

In conclusione, la Lega dei ticinesi propone dunque di far propria la sentenza del Tribunale federale implementando una copertura del 70%.

Nel frattempo, il DSU (Dicastero sicurezza e spazi urbani diretto dall'On. Bertini)² si è messo al lavoro per adeguare le misure.

La proposta più innovativa è quella del nuovo progetto di centro per trarre energia dai rifiuti, dovendosi evitare che i rifiuti umidi (voluminosi e pesanti) finiscano insieme agli RSU.

Anche dagli scarti vegetali può essere prodotta energia.

Il progetto, al quale sono cointeressate le AIL SA è inteso su scala regionale.

Per il resto, il Municipio ha stanziato un milione di franchi per la posa di nuovi contenitori interrati accanto all'eco centro esistente a Cadro, incentivando il deposito separato dei rifiuti riciclabili (carta, vetro, alluminio, latte, ecc.).

Le nuove regole sono a cavallo tra prevenzione, controlli e sanzioni includendo l'implementazione di videocamere mobili, dovendosi dissuadere il deposito selvaggio presso i contenitori o nel bosco (ove si buttano ancora elettrodomestici come si faceva nei paesi di valle una cinquantina di anni orsono).

L'ordinanza contro il littering di Lugano ha fatto scuola in numerosi altri comuni e i suoi principi sono stati inseriti nella recente modifica della legge sull'ordine pubblico,

I risparmi saranno conseguiti riempiendo il sacco il meno possibile e adeguando la logistica per agevolare il deposito di rifiuti, che a Lugano si situa su tre livelli: dapprima la raccolta capillare su tutto il territorio del RSU, del vetro e della carta con contenitori interrati; in seguito con gli eco punti per la raccolta dei principali rifiuti riciclabili e non (RSU, vetro, carta, alluminio, latta, pile) mediante contenitori interrati (ad eccezione delle pile).

Da ultimo con, con gli eco centri per la consegna di ogni tipo di rifiuto (inclusi ingombranti e speciali).

Come per Locarno (si veda il resoconto della seduta informativa del 04.09.17) rimane il problema della plastica che, per il momento, continua ad essere smaltita insieme agli RSU (secondo le disposizioni dell'Ufficio federale dell'ambiente e del Dipartimento del territorio), non essendo ancora possibile una raccolta e un riciclaggio con un bilancio ecologico e ambientale favorevole.

Anche Ascona (ultimo comune dell'agglomerato d'altronde introdurrà la tassa sul sacco dal 01.01.19) perché questo mese dovrebbe iniziare i lavori per l'Eco Centro in via Prà di Vizi,

² La Regione, "Verso la tassa sul sacco", 26.02.18, pag. 15.

inizialmente progettato in comune con Losone e successivamente abbandonato per svariate ragioni.

Il MM sull'introduzione della tassa sul sacco sarà pubblicato probabilmente nel prossimo mese di giugno.

Ad Ascona, attualmente, con la tassa base viene già coperto il 98% delle spese generate dal settore; d'altra parte dovranno essere evitati eccessivi squilibri considerato l'alto numero di residenze secondarie presenti, situazione che non deve però penalizzare i residenti³.

Invece, nel comune di Gambarogno è stato annunciato il secondo referendum⁴ contro la tassa sul sacco su cui si è votato il 4 c.m.

Sinteticamente si ricorda che il promotore e primo firmatario è stato il Consigliere comunale Cleto Ferrari, esponente del gruppo "*Per Gambarogno*".

Nel maggio 2017 il sovrano aveva respinto in misura del 53% l'introduzione della tassa sul sacco voluta al Municipio.

Questa volta ci si oppone alla modifica delle normative comunali decise.

Secondo i promotori il regolamento non tiene in considerazione il voto espresso dai cittadini.

Essi contestano la presenza di minimi e i massimi che danno la facoltà al Municipio di stabilire aumenti o risparmi, esigendo un tariffario unico senza minimi e massimi.

Il fondamento era costituito dal recente aumento delle tariffe dell'acqua potabile senza che i cittadini potessero opporsi.

I referendisti propongono pure un esonero della tassa base per le abitazioni di montagna di proprietà di domiciliati che già pagano per l'abitazione principale.

Secondo il Municipio invece la tassa sul sacco è obbligatoria e la decisione del Consiglio Comunale va confermata in quanto il regolamento e il sistema di imposizione sono stati ripresi dal modello fornito dal Cantone, adottato con successo da una gran parte dei Comuni ticinesi, conseguendo una sostanziale diminuzione dei quantitativi e dei costi.

L'esecutivo sottolinea inoltre che il principio di causalità è stato debitamente tenuto in considerazione.

Più persone (nelle economie domestiche) o più dipendenti (nelle imprese e nella ristorazione) determinano un maggior numero di sacchi RSU utilizzati.

Invece i referendisti propongono, per le attività economiche e per la ristorazione, una tassa base calcolata sul numero dei dipendenti e non sulla superficie, rispettivamente dei posti a sedere.

Il 04.03.18 il sovrano ha bocciato per la seconda volta il regolamento comunale sui rifiuti⁵ nella misura del 62% dei votanti.

³ Corriere del Ticino, "*Ascona Il sacco si pagherà dal 2019*", 19.10.17, pag. 17.

⁴ Giornale del popolo, "*Referendum sui rifiuti, si vota il 4 marzo*", 6.2.18, pag. 9.

⁵ Corriere del Ticino, "*Una tassa che non va giù*", 05.03.18, pag. 16.

A mente di Cleto Ferrari, il Municipio avrebbe avuto troppa fretta nel proseguire sulla linea delle decisioni cantonali senza però tener conto a sufficienza di una realtà comunale nella quale molti cittadini fanno fatica.

Va inoltre salvaguardato il principio secondo cui per qualsiasi aumento di tasse, a decidere sarà il sovrano pagante, con evidenti collegamenti anche ad altre tasse comunali.

Dal canto suo il Sindaco ha promesso una riduzione della tassa sui rifiuti che farà contenti i proprietari di residenze secondarie.

Applicando la riduzione non potrà però essere rispettato il principio della copertura dei costi; in assenza di tassa sul sacco e senza una diminuzione degli abusi e degli sprechi non potrà più essere assicurata l'attuale copertura nella misura dell'80% e dovrà gioco forza essere alzato il moltiplicatore.

Infine, per concludere questa succinta carrellata sugli sviluppi più recenti della tematica in altri comuni, occorre citare l'esempio virtuoso di Losone⁶ ove gli scarti di cucina, a far tempo dall'inizio del mese di marzo, sono raccolti separatamente in via sperimentale presso alcune isole ecologiche nei punti più strategici del territorio comunale e presso l'Ecocentro Zandone; si tratta del primo progetto di raccolta differenziata dell'umido nel Locarnese e uno dei primi in Ticino.

Non essendo più possibile depositare nei contenitori del verde destinati ai compostaggio, gli scarti di verdura, carne e altro cibo (preziose materie prime) nel rispetto delle direttive cantonali il Municipio di Losone ha deciso di avviare una raccolta separata tramite l'azienda specializzata Biorecycling che si occuperà di svuotare i bidoni e di pulirli e stabilizzarli.

Nei bidoni può essere gettato ogni alimento e scarto di origine animale, ritenuto che il servizio è riservato unicamente alle economie domestiche, mentre gli esercizi pubblici devono continuare a provvedere autonomamente all'eliminazione dei loro scarti organici di cucina.

La disanima sulle novità dei comuni citati può contribuire a ulteriori miglioramenti anche per la nostra città; e proprio qui sta il senso di questa rassegna di informazioni.

La scrivente è d'altronde perfettamente conscia che queste suggestioni/raccomandazioni complementari non mutano di una virgola il *petito conclusivo* che costituisce pertanto il nocciolo dell'intero rapporto.

Ad ogni buon conto, sembra vi sia una sostanziale convergenza di intenti all'interno dei partiti, ad eccezione di qualche probabile voce isolata all'interno del gruppo Lega - UDC, aspetto che non è però confluito in un rapporto di minoranza, e questo in sintonia con gli intendimenti dipartimentali, il cui Direttore è il Ministro leghista On. Zali; semmai sussiste una evidente dicotomia all'interno della Lega dei ticinesi stessa tra gli intendimenti dei fondatori (Giuliano Bignasca e Flavio Maspoli) e gli attuali lineamenti di politica ambientale

⁶ Tio, *“Qui gli scarti organici di cucina vengono raccolti”*, 02.03.18.

che sono invece molto più ecologici e in linea con gli intendimenti del Consiglio di Stato, nel segno di un pragmatico compromesso.

Misure accompagnatorie:

- Sensibilizzazione e controlli;
- Contenitori per vetro e lattine;
- Contenitori interrati RSU;
- Gestione della raccolta RSU;
- Rilevamento automatico di peso;
- Sistema lettura cestini.

Le fascette e i scacchi per gli scarti vegetali saranno reperibili presso la cancelleria comunale e l'ufficio tecnico.

Non è prevista una raccolta separata per i vari tipi di plastica, tuttavia è stato rilevato che i flaconi in plastica si possono riconsegnare ai vari distributori (ad es. ALDI) in tal senso si auspica che il Municipio presti maggiore attenzione alla tematica qualora il macchinario necessario per smaltire tale materiale fosse reperibile sul mercato.

Non è prevista una raccolta separata per l'umido.

Sono previste agevolazioni per famiglie con bambini piccoli e anziani.

In conclusione, possono essere sintetizzati i seguenti principi:

- Minori costi per tutti;
- Riduzione del turismo del sacco;
- Contributo alla salvaguardia dell'ambiente;
- Miglioramento dell'immagine della Città;
- Introduzione della tassa più bassa del Locarnese; in ogni caso la tassa causale non può superare il 100%.

1.2. Discussione alla serata informativa

- L'On. Mellini, rifacendosi alla recente interrogazione del gruppo PS (primo firmatario l'On. Snider autore di una mozione nel 2014) ha richiesto un maggior numero di cestini "ecologici".⁷

⁷ Corriere del Ticino 06.10.17, pag. 17

In sintesi, a mente del PS, occorrerebbe, sulla base dell'esperienza acquisita, estendere anche ad altre zone, e non solo al centro città, la posa di cestini per la raccolta separata dei rifiuti.

I colleghi ritengono che il modello dei mini-set di cestini selezionato sia valido dal profilo funzionale ed estetico, con un plauso all'Ufficio tecnico.

Si tratterebbe di estendere ulteriormente il servizio anche in altre zone della città con un'ulteriore sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti, ad esempio nei parchi giochi, nelle scuole, nelle zone sportive e nei luoghi di ritrovo giovanili (con una valenza educativa per le giovani generazioni come suggerito dal rapporto della Commissione della gestione).

Andrebbero aggiunti spazi particolarmente frequentati quali l'ospedale, il centro storico, il viale Al Lido e via Respini, Lungolago Giuseppe Motta, Giardini Jean Arp, parco della Pace. Il Capo dicastero e l'Ing. Zamboni hanno confermato il successo dei cestini per la raccolta separata, rilevando in particolare minori quantitativi di bottiglie (anche di PET e di lattine; l'estensione ad altri quartieri costituisce indubbiamente una buona opportunità.

Si dovrà riesaminare la situazione per quanto concerne la carta e gli altri scarti.

Sempre l'On. Mellini ha chiesto successivamente lumi sulla percentuale di copertura della tassa base (dal 70% al 80%); il Capo dicastero, rifacendosi a una sentenza del Tribunale federale, citando il caso di Minusio (70%) ha informato che la percentuale dovrebbe essere del 100%, ma che è ipotizzabile una forchetta tra l'80% e l'85%.

Il Capo tecnico ha ulteriormente precisato la tematica citando il caso di Romanel (VD – 2011): va bene il 70% se il 30% è coperto a mezzo imposta; sarebbe dunque corretta una forchetta tra l'85% e il 90%.

In sintesi, ritenuto che il 100% non può essere superato, resta il punto fermo giurisprudenziale del 70% che non può essere ridotto.

- Anche l'On. Vetterli ha espresso apprezzamento per la posa dei cestini per la raccolta separata sollevando il problema del monitoraggio e dell'ordine pubblico. Facendo riferimento alla mozione Snider, ha giustamente rilevato che le eventuali contrarietà della Lega al MM sono destinate a ridursi ulteriormente. Semmai si dovrà riprendere il discorso dei rifiuti delle attività commerciali e del costo del loro smaltimento, ampliando i centri di raccolta, rispettivamente istituendo il concetto della pesatura. L'Ing. Zamboni ha confermato il monitoraggio in corso da luglio a ottobre stigmatizzando il comportamento di cittadini che buttano di tutto separando poco. A mente del Capo tecnico, la tassa sul sacco dovrebbe rendere superflua la pesatura evitando nel contempo il turismo del sacco.
- Su suggestione dell'On. Ferriroli, il Capo dicastero ha promesso che sarà corretta la discrepanza per gli esercizi pubblici relativi alla raccolta esterna, rispettivamente interna.

- L’On. Selcioni torna sulla percentuale del 30%, rilevando che in altri comuni essa è del 40% rispettivamente del 50% e ritenendo la correttezza del 30% che permetterebbe una riduzione della tassa e nel contempo un maggiore smaltimento dei rifiuti riciclati; il Capo dicastero rimanda all’ultima pagina della tabella annessa al MM.
- L’On. Canonica si diffonde sui due tipi di sacchi, quello da 35L e quello dal 17L.
- Il sottoscritto relatore, supportato per il primo punto dall’On. Cavalli, evidenzia la vigente doppia tassazione dei contribuenti che hanno l’abitazione, rispettivamente l’attività commerciale nello stesso stabile o nello stesso appartamento, la necessità di vuotare più frequentemente i centri di raccolta più sollecitati (Sant’Antonio, Teatro, via Balestra) facendo riferimento a una sua recente interrogazione e il trattamento della plastica. Il Capo dicastero riconosce la necessità di una vuotatura più frequente; l’esito dei controlli sarà disponibile entro il 31.12.18. Per quanto concerne le plastiche invece non vi è ancora un macchinario in grado di smaltire le differenti tipologie; per quanto attiene alla doppia imposizione e alla doppia tassazione, la situazione dovrebbe migliorare con l’introduzione della tassa sul sacco, essendo la tassa base più bassa, fermo restando però che la tassa rimane sempre doppia. La fattispecie sarà dunque approfondita dal lato giuridico, in particolare riguardo al caso limite dell’attività commerciale ubicata all’interno dell’appartamento. L’Ing. Zamboni porta l’esempio delle città italiane (tra le quali Venezia) per lo smaltimento delle plastiche; durante il mese di novembre l’UFA organizzerà un simposio sul tema; virtuoso e comunque l’esempio della Schindler che richiede ai fornitori determinati imballaggi.

1.3. Nuovo incontro con l’On. Buzzini, l’Ing. Engelhardt e l’Ing. Tulipani avvenuto l’19 febbraio 2018

A seguito di alcuni approfondimenti effettuati dai relatori che sarebbero potuti sfociare in ulteriori emendamenti, di cui si dirà nel dettaglio in seguito, il Capo dicastero ha richiesto alla Commissione della legislazione un nuovo incontro atto a discutere e chiarire taluni aspetti degni di rilevanza pratica.

Tale incontro è avvenuto in data 19 febbraio 2018 in seno alla CdL.

2. **Questioni legislative:**

Come rettamente rilevato dal Municipio, le cittadine e i cittadini del nostro Cantone hanno deciso di accogliere in data 21 maggio 2017 la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb) che contempla l’introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale.

Tale modifica legislativa è entrata in vigore il 1° luglio 2017 e di riflesso obbligherà tutti i Comuni ad adattare i propri Regolamenti conformemente alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2019.

Riassumendo per sommi capi la posta in gioco⁸, nel mese di novembre 2016 il Gran Consiglio aveva dato via libera alla proposta del Consiglio di Stato di introdurre una tassa cantonale sul sacco.

Contro questa decisione parte della lega, guidata da Attilio e Boris Bignasca aveva deciso di lanciare un referendum che era riuscito a raccogliere 7550 firme.

Il 21 maggio 2017 i cittadini hanno votato sul tema delle introduzioni in tutti in comuni di una tassa sul sacco che servirà a coprire i costi dello smaltimento al termovalorizzatore di Giubiasco.

Ogni comune potrà fissare l'importo tra 1.10.- e 1.30.- per un sacco di 35L.

L'importo si aggiungerà alla tassa base che serve a finanziare i costi fissi di gestione come la raccolta di rifiuti.

A maggio 2017, 49 comuni avevano già implementato il sistema basato sulle tasse, altri 64 comuni avevano solo la tassa base, mentre in 2 (Lugano e in parte Bioggio) i costi dei rifiuti sono finanziati dalle imposte comunali.

La maggioranza dei partiti e i sindaci dei 5 centri urbani erano favorevoli alla tassa sul sacco cantonale.

In sintesi, i fautori del sì invocavano il rispetto della legalità, della causalità e dell'efficienza, mentre gli avversari la ritenevano un balzello nel cui ambito, il cittadino ci avrebbe rimesso.

Dal profilo sostanziale la principale novità legislativa cantonale consiste nel sistema di finanziamento – reso obbligatorio dagli art. 18 e seguenti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) – strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti. Secondo tale ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a) mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b). Come specificato nel Messaggio 6958 del 2 luglio 2014 e in quello aggiuntivo 6958a del 4 marzo 2015 – ai quali si rimanda per maggiori dettagli – questo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate.

Giusta le normative cantonali, i Comuni provvedono in particolare ad organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani; ad organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento; nonché a svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato (art. 17 cpv. 1 LALPAmb).

⁸ Giornale del popolo, “*Tassa sul sacco cantonale tra favorevoli e contrari*”, 11.5.17, pag. 5.

Essi disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (art. 17 cpv. 3 LALPAmb).

Il principio su cui si basa il finanziamento del servizio di raccolta viene regolato al successivo art. 18 LALPAmb che sancisce che i comuni coprono le spese di gestione mediante il prelievo di tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), e di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base); tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo); oltre ad occuparsi delle altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c. L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute e nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

La tassa base, secondo l'art. 18a cpv. 1 LALPAmb, serve a finanziare i costi di gestione segnatamente quelli amministrativi e del personale; di informazione e sensibilizzazione; di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate; di investimento e tutti gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Per contro la tassa sul quantitativo (art. 18b LALPAmb), più comunemente denominata la "tassa sul sacco", è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili, non riciclabili, raccolti in sacchi della spazzatura.

Gli importi relativi all'ammontare del costo del sacco, intesi come minimo e massimo, sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno (cpv. 3).

La tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) è di natura causale e deve dunque sottostare al principio di causalità ancorato a livello federale nella legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb, nel caso concreto art. 32a). Secondo tale principio le spese di smaltimento dei rifiuti devono essere sostenute da chi ne è la causa e dunque genera tali costi.

In breve la *tassa sul quantitativo (tassa sul sacco)* è una tassa di natura causale che copre i costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il costo dell'ammontare di tale sacco verrà pubblicato ogni anno verosimilmente ad ottobre sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato.

A titolo indicativo, per il 2018 la forchetta di riferimento rientra tra un minimo di fr. 1.- e un massimo di fr. 1.30.- per ogni sacco da 35 L (margine di fissazione che resta di competenza dell'esecutivo comunale).

Per contro la *tassa di base* copre i costi che non sono variabili secondo il quantitativo dei rifiuti ma sono di natura fissa. Tale importo, conformemente al principio dell'autonomia comunale può essere fissato liberamente. Non dovendo in ogni caso superare la tassa

base e la tassa sul quantitativo un grado di copertura dei costi superiore al 100% ma dovendo ambo le tasse coprire almeno il 70% dei costi derivanti dalla gestione dei rifiuti a livello comunale (TF 2C_740/2009 del 4 luglio 2011).

Da un punto di vista legislativo è importante infine rilevare che l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale (art. 50 cpv. 1 Cost. fed.).

3. **Considerazioni commissionali:**

La Commissione della legislazione, vedendosi confrontata con un'applicazione doverosa ai principi cantonali imposti, potendo muoversi unicamente negli ambiti soggetti ad autonomia comunale, ha proceduto ad analizzare il Regolamento secondo l'ottica menzionata, rilevando le presenti considerazioni:

La tassa sul quantitativo è stata chiaramente illustrata a livello cantonale ma nel nostro Regolamento la stessa non è stata minimamente ripresa. Nonostante la regolamentazione cantonale risulta direttamente applicabile, non potendo il diritto comunale differire da quanto prevedono le normative superiori, prevalendo il diritto cantonale su quello comunale contrario; l'attuale art. 12 cpv. 1 del Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti che sancisce *"I rifiuti domestici (RSU) devono essere riposti nei sacchi di plastica ufficiali del Comune di Locarno, acquistabili presso i rivenditori autorizzati"*, appare, secondo un nostro giudizio, insufficiente. Già solo per chiarire meglio la sistematica della legge nel contesto del Regolamento, risulta necessario introdurre un nuovo articolo che specifichi puntualmente la tassa sul quantitativo. Senza una tale aggiunta la dovuta chiarezza verrebbe meno, poiché per comprendere il Regolamento il singolo cittadino dovrebbe consultare la legge cantonale LALPAmb, rischiando di non comprendere la distinzione tra tassa base e tassa sul quantitativo.

Per tale ragione la CdL propone di introdurre un nuovo articolo (art. 16d) dal seguente tenore:

¹*La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).*

²*Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali (v. art. 12). Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.*

³*Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.*

Di riflesso andrà anche aggiunto all'art. 16 cpv. 1 lett. d del Regolamento che a copertura delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti vengono prelevate, oltre alle tasse d'uso citate, anche quelle in relazione alla tassa sul quantitativo.

La nostra Commissione è stata inoltre resa attenta che è uso, in particolare nei condomini, utilizzare i vecchi cassonetti dei rifiuti da 800 litri per la raccolta dei rifiuti verdi.

Si rende pertanto necessario aggiungere all'art. 16b in relazione alla tassa sui rifiuti verdi, un altro emendamento che prevede l'uso di tali cassonetti con relativa proporzionata forchetta di tassa.

| | | |
|----------------------------------|------------------------|--|
| • contenitore da 800 l: fascetta | Da fr. 21.- a fr. 42.- | |
|----------------------------------|------------------------|--|

Per quanto invece attiene gli ulteriori possibili emendamenti discussi durante la serata del 19 febbraio 2018 in seno alla CdL alla presenza del Capo dicastero, On. Buzzini, l'Ing. Engelhard e l'Ing. Tulipani, si rileva che la prima questione facente oggetto di un possibile emendamento concerneva la modifica dell'art. 16a cpv. 1 lett. a del Regolamento in narrativa riguardante le economie domestiche in relazione ai domiciliati e dimoranti. In particolare oggetto di analisi è stata una ripartizione non suddivisa tra 4 categorie, ossia persona sola, due persone, tre persone, quattro o più persone, come proposto nel messaggio, bensì tra unicamente due (tassa base per persone sole e un'altra tassa base per più membri, ovvero da due persone in su).

La ripartizione su quattro categorie avrebbe potuto risultare problematica secondo il principio della doppia causalità, essendo che sussiste già una tassa causale (tassa sul quantitativo) che dipende dalla produzione dei rifiuti. Se anche per la tassa base si sarebbe operata una differenziazione tra svariati livelli, si incorreva nel rischio di generare una sorta di doppia imposizione secondo il principio della causalità. Infatti, oltre a pagare la tassa sul quantitativo (tassa sul sacco), poiché di ogni evenienza, una famiglia con più membri acquisterebbe più sacchi producendo verosimilmente più rifiuti, la stessa sarebbe pure tenuta a pagare una tassa base più elevata, maggiore è il numero delle persone che compongono l'economia domestica, nonostante tale tassa non ha alcuna connessione con i quantitativi di rifiuti prodotti, andando unicamente a coprire i costi fissi di gestione. Facendo più differenziazioni tra le economie domestiche in base al numero di persone si rischierebbe di incorrere nel rischio di generare una doppia causalità, contraria di principio allo scopo della legge, oltre che a ledere il principio della parità di trattamento dei cittadini.

Su tale aspetto l'Esecutivo, oltre ad aver avuto modo di illustrare che il reperimento dei dati, atti a determinare il numero esatto di persone che compongono le economie domestiche, non reca all'amministrazione alcun problema, essendo le stesse in possesso di tutti i dati necessari per effettuare i conteggi relativi alle unità, ha permesso di porre l'accento sulla

circostanza che la differenziazione su quattro categorie è comunque motivata da un maggior onere che si riflette sui costi fissi di gestione, conseguendone di riflesso, nell'evenienza in cui vi fosse una problematica relativa ad una doppia causalità, un'argomentazione dimostrabile e atta a comprovare la reale sussistenza di maggiori costi per l'ente pubblico che potrebbe relativizzare tale aspetto giuridico e giustificare pertanto il tributo. È stato poi sottolineato che i valori di riferimento per le quattro categorie vanno aumentando in modo lineare e calano più incrementano le unità di riferimento, agevolando in tal modo le economie domestiche più numerose.

A titolo completivo va comunque rilevato che la giurisprudenza non ha ancora statuito con modalità definitive su tale aspetto, sussistendo allo stadio attuale della dottrina differenti pareri e punti di vista. Ne consegue che la copertura dei costi proposta dal Messaggio in narrativa, è attualmente conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Per tale ragione la Commissione della legislazione, dopo un'attenta analisi, ha deciso di non intraprendere alcun emendamento vertente su tale aspetto, in particolare in considerazione della circostanza che anche nell'ipotesi che in futuro venisse statuito che un sistema su più livelli potrebbe violare il principio di causalità, vi sarebbero ad ogni modo, secondo quanto riferitoci dal Capo dicastero, delle maggiori spese dimostrabili in seno al Comune che andrebbero dunque a relativizzare la portata del principio di cui sopra.

In secondo luogo vi era in discussione l'adozione, a complemento dell'art. 16a lett. c. del Regolamento, di un'apposita categoria riguardante in particolare le persone o le società che detengono delle attività economiche accessorie presso le proprie economie domestiche. Grazie a tale meccanismo si sarebbe riusciti ad assoggettare altresì i detentori di attività quali B&B che operano privatamente, mettendo a disposizione spazi abitativi nei propri appartamenti online su svariate piattaforme; attività che oggi giorno vede una netta crescita vista la molteplicità di domanda e offerta che si susseguono.

La discussione è stata in particolare incentrata sulla possibilità concreta di ottenere i relativi dati, atti a procedere ad assoggettare altresì tali persone alla presente categoria, entrando in linea di conto la riscossione della tassa di soggiorno presso l'Ente turistico. Il Capo dicastero nei giorni seguenti l'incontro ha proceduto ad approfondire la tematica con il direttore dell'OTLMV, Fabio Bonetti, per valutare la possibilità effettiva di ottenere per il loro tramite i dati necessari a procedere con una fatturazione della tassa base a coloro che mettono a disposizione camere per soggiorni di vacanza all'interno di propri appartamenti, soprattutto tramite piattaforme online. Dall'esito dell'incontro, come riferitoci dall'On. Buzzini, la possibilità concreta non sussisterebbe a fronte in particolare delle normative sulla privacy e sulla protezione dei dati personali che non renderebbero trasmissibili delle informazioni dettagliate sul fornitore di simili prestazioni e sulla loro entità, nonché la difficoltà di accedere ai dati tramite l'operatore online tipo Airbnb, dove vi è una forma

marcata di anonimato. Ciò vale anche per le trattative in corso che dovrebbero portare all'applicazione della tassa di soggiorno anche per questo genere di operatori, ma con una sorta di versamento a corpo da parte della piattaforma online che gestisce i contatti con gli operatori stessi. In sostanza non verranno comunque fornite informazioni di dettaglio sul nominativo, sulle caratteristiche dell'alloggio e sul numero di pernottamenti per singolo alloggio.

Tenuto conto di quanto precede e vista l'impossibilità concreta di reperire i dati necessari all'assoggettamento, la Commissione della legislazione rinuncia ad inserire un apposito emendamento che risulterebbe alla luce di quanto sopra ad ogni modo inattuabile.

Per tutti questi motivi, a seguito delle osservazioni summenzionate, la Commissione della legislazione propone l'approvazione del M.M. no. 27 con i seguenti emendamenti:

1° Emendamento:

- Introduzione art. 16 d "Tassa sul quantitativo" dal seguente tenore:

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali (v. art. 12). Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

- Di rilessio modifica art. 16 del Regolamento, Prelievo delle tasse, come segue:

¹A copertura delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sono prelevate le seguenti tasse d'uso:

- a. tassa base;*
- b. tassa per i rifiuti verdi;*
- c. tassa per gli ingombranti;*
- d. tassa sul quantitativo.*

2°. Emendamento:

- Aggiunta all'art. 16b del Regolamento, Tassa sui rifiuti verdi, la possibilità di utilizzare il contenitore per il verde da 800 litri.

La tassa sui rifiuti verdi (a cui si aggiunge IVA e fascetta/etichetta) è stabilita come segue:

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| <i>sacco da 60 l</i> | <i>da fr. 1.70 a fr. 3.40</i> | |
| <i>contenitore da 120 l: fascetta</i> | <i>da fr. 3.50 a fr. 7.-</i> | |
| <i>contenitore da 240 l: fascetta</i> | <i>da fr. 7.- a fr. 14.-</i> | |
| <i>fascine fino a 25 kg o lunghezza m 1.50: etichetta</i> | <i>da fr. 3.50 a fr. 7.-</i> | |
| <i>contenitore da 800 l: fascetta</i> | <i>Da fr. 21.- a fr. 42.-</i> | |

Con perfetto ossequio

Alberto Akai

Mauro Belgeri (relatore)

Marco Bosshardt

Omar Caldara (con riserva)

Rosanna Camponovo

Anna Ferrioli

Julia Wolf-Bertoia (relatrice)

Allegata:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);

Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione
dell'ambiente (LALPAmb)
 (del 24 marzo 2004)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- visto il messaggio 19 aprile 2000 n. 4998 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 5 febbraio 2002 n. 4998A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 10 marzo 2004 n. 4998/4998A R1 della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I
Scopo e principi generali

Scopo

Art. 1 La presente legge, conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile:

- a) disciplina l'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e delle relative ordinanze federali di esecuzione;
- b) predispone le misure cantonali complementari per promuovere la protezione dell'ambiente;
- c) promuove la riduzione ed il riciclaggio dei rifiuti.

**Principi della protezione dell'ambiente
 nell'attività dello Stato**

Art. 2 ¹Nell'ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza, e segnatamente delle attività che hanno un'incidenza sul territorio, il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici tengono adeguatamente conto delle esigenze della protezione dell'ambiente.

²In tal senso vegliano in particolare a:

- a) valutare gli effetti singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta;
- b) prevenire gli effetti dannosi e molesti sull'ambiente;
- c) adottare misure di limitazione di siffatti effetti alla fonte;
- d) attribuire le spese delle misure per eliminarli a chi le ha causate.

Collaborazione

Art. 3 ¹Il Cantone collabora con i Comuni e gli altri enti pubblici per l'attuazione dei provvedimenti di protezione dell'ambiente, vegliando a garantire il reciproco scambio di informazioni e a coordinare i rispettivi interventi.

²Esso coinvolge le organizzazioni interessate e instaura le opportune relazioni con le regioni vicine, segnatamente quelle transfrontaliere.

Capitolo II
Competenze

Cantone:

a) Competenza di principio

Art. 4 ¹L'applicazione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente e delle relative disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.

²Esso adotta i relativi regolamenti di applicazione, stabilendo, per i singoli settori, le autorità incaricate dell'esecuzione, l'organizzazione e le procedure applicabili.

³Il Consiglio di Stato è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate.

b) Delega consensuale

Art. 5 ¹Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza.

²Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione.

³Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e qualità sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico concorso.

Comuni

Art. 6 ¹I Comuni coadiuvano l'autorità cantonale nell'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell'ambiente, segnatamente nella raccolta e scambio di informazioni.

²I Comuni sono inoltre competenti:

- a) in materia di rilevamento, controllo e risanamento degli impianti a combustione, nei limiti stabiliti dal regolamento;
- b) in materia di fuochi all'aperto e compostaggio nei limiti stabiliti dal regolamento;
- c) in materia di protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser nei limiti stabiliti dal regolamento;
- d) in materia di rifiuti per i compiti loro assegnati dalla presente legge e da leggi speciali;
- e) in materia di inquinamento fonico nei limiti stabiliti dal relativo regolamento.

³I Comuni esercitano le funzioni di polizia locale per quanto non esaustivamente regolato da leggi superiori.

⁴I Comuni provvedono a che gli strumenti della pianificazione del territorio di loro competenza adempiano alle esigenze della protezione dell'ambiente, in particolare per quanto concerne la prevenzione e la limitazione delle immissioni, e predispongono affinché quelli esistenti vengano tempestivamente adeguati.

⁵L'assegnazione di altri compiti ai Comuni avviene per il resto conformemente all'art. 5.

⁶I Comuni collaborano tra di loro, predisponendo le opportune modalità organizzative.

Capitolo III

Pianificazione cantonale in materia di protezione dell'ambiente

Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente

Art. 7¹ ¹Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate, esegue gli studi di base, elabora ed aggiorna il Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente.

²Il Rapporto sulla protezione dell'ambiente è sottoposto al Gran Consiglio unitamente alle Linee direttive ed al Piano finanziario.

³Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.

⁴Il Rapporto cantonale è lo strumento di indirizzo per l'attuazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali e costituisce lo strumento di riferimento per l'elaborazione dei piani dei provvedimenti previsti dalla legislazione federale. Nell'ambito del suo allestimento e della sua adozione, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio vegliano ad un opportuno coordinamento con le altre politiche settoriali dello Stato.

⁵Il regolamento definisce nel dettaglio i contenuti del Rapporto cantonale.

Capitolo IV

Misure cantonali di promozione

Misure:

Informazione e formazione:

a) Informazione, sensibilizzazione e consulenza

Art. 8 ¹Il Consiglio di Stato assicura l'informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della protezione dell'ambiente, lo stato del carico inquinante e le misure atte a prevenirlo o ridurlo.

²Fornisce inoltre agli enti pubblici e ai privati la consulenza sui provvedimenti e sulle tecniche che consentono di prevenire, diminuire o eliminare gli effetti dannosi o molesti sull'ambiente.

³Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

¹ Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 574.

b) Formazione e aggiornamento professionale

Art. 9 ¹Il Consiglio di Stato promuove la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della protezione dell'ambiente, in particolare dei funzionari e degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore.

²Esso veglia a che nei programmi di insegnamento scolastico l'educazione ambientale venga adeguatamente considerata e promuove l'inserimento di materie legate alla protezione dell'ambiente nei programmi degli altri istituti di formazione superiore nel Cantone.

Ricerca scientifica

Art. 10 ¹Il Cantone, in particolare in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici nel Cantone, promuove e sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca nel settore della protezione dell'ambiente e lo sviluppo delle tecnologie atte a ridurre il carico inquinante e a favorire l'uso parsimonioso delle risorse.

²Può pure sostenere la realizzazione nel Cantone di impianti pilota e di dimostrazione.

Strumenti della pianificazione del territorio

Art. 11 Il Consiglio di Stato provvede a che gli strumenti della pianificazione del territorio adempiano alle esigenze della protezione dell'ambiente, in particolare per quanto concerne la prevenzione e la limitazione delle immissioni, e predispone affinché quelli esistenti vengano tempestivamente adeguati.

Altre attività del Cantone

Art. 12 ¹Il Consiglio di Stato veglia a che nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza i suoi servizi promuovano la protezione dell'ambiente.

²In particolare predispone affinché:

- a) nella progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e impianti le emissioni vengano limitate nella misura massima possibile, con misure alla fonte;
- b) vengano utilizzati macchinari, apparecchi e veicoli che producono minori emissioni ed hanno una maggiore durata di vita;
- c) vengano utilizzate sostanze non pericolose per l'ambiente;
- d) vengano preferenzialmente adottati procedimenti che consentono l'uso parsimonioso delle risorse, e in particolare l'utilizzo di prodotti riciclati o riciclabili.

³Esso fa in modo che gli stessi impegni vengano assunti anche dai Comuni, dagli altri enti pubblici e dai privati da esso incaricati dello svolgimento di compiti di interesse pubblico o che ricevono aiuti finanziari dal Cantone.

Provvedimenti supplementari

Art. 13 ¹Il Cantone può concedere contributi finanziari per la realizzazione di provvedimenti che:

- a) consentono una ulteriore sensibile limitazione delle emissioni rispetto a quanto già esigibile in virtù della legislazione federale;
- b) senza gli aiuti non risulterebbero sopportabili dal profilo economico;
- c) rivestono un interesse pubblico o generale, in quanto permettono di migliorare in modo apprezzabile la situazione per quanto riguarda gli effetti considerati.

²I contributi vengono concessi, nell'ambito di programmi mirati, sia per la costruzione di impianti nuovi che per il risanamento di impianti esistenti, pubblici e privati, fino ad un massimo del 20% dei costi d'investimento di tali provvedimenti.

³Valgono per il resto le disposizioni di cui all'art. 23.

Art. 13a² ¹Il Cantone, in base agli obiettivi fissati nel Rapporto sulla protezione dell'ambiente, promuove entro il 31 marzo 2018 il risanamento fonico delle strade cantonali e comunali.

²I provvedimenti di prevenzione e di risanamento degli impianti stradali di proprietà del Cantone (strade cantonali) sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

³Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

Capitolo V Smaltimento dei rifiuti

² Art. introdotto dalla L 28.6.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 417.

Autorità competenti:

I. Gran Consiglio

Art. 14 ¹Il Gran Consiglio esercita i compiti riservatigli dalla Costituzione, segnatamente votando i crediti e rilasciando le concessioni di sua competenza.

²Esso in particolare:

- a) nell'approvare i crediti di sua competenza per la progettazione e/o costruzione e/o il sussidiamento di impianti, determina pure i compiti rispettivi dello Stato, di enti pubblici e di eventuali terzi per quanto concerne la progettazione, costruzione e gestione.
- b) approva l'affidamento ad enti pubblici o privati della progettazione e/o costruzione e/o gestione di impianti o servizi, nella misura in cui questo affidamento, segnatamente per il carattere di monopolio, adempie la natura di una concessione.

II. Consiglio di Stato

Art. 15 ¹L'applicazione delle disposizioni federali in materia di prevenzione e di smaltimento dei rifiuti compete al Consiglio di Stato.

²Esso in particolare, riservate le competenze del Gran Consiglio:

- a) provvede alla pianificazione della gestione dei rifiuti nel Cantone, con gli strumenti e secondo la procedura disciplinati dalla legislazione federale e dal regolamento;
- b) decide il tipo e l'ubicazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché delle relative infrastrutture di trasbordo, stabilendo il loro comprensorio d'influenza e vegliando ad assicurare la loro opportuna trasposizione negli strumenti della pianificazione del territorio;
- c) può decidere, con le medesime modalità di cui alla lett. b), il tipo e l'ubicazione degli impianti per la raccolta e lo smaltimento di altri tipi di rifiuti, in particolare speciali, nella misura in cui il comprensorio d'influenza abbia carattere per lo meno regionale;
- d) può obbligare i detentori di impianti a metterli a disposizione di altri enti pubblici o di privati, regolando in tal caso la ripartizione delle spese;
- e) stabilisce un sussidio a favore di quei Comuni siti in zone discoste, che devono sopportare costi di trasporto dei rifiuti manifestamente superiori alla media cantonale. La determinazione dell'importo del sussidio tiene conto della disponibilità finanziaria del Comune;
- f) può stabilire tasse per determinati tipi di rifiuti, in modo tale che queste consentano di finanziare pure la pianificazione e lo studio dei necessari interventi;
- g) sorveglia l'esecuzione dei compiti affidati agli altri enti pubblici e ai privati.
- h)³ verifica periodicamente e può adeguare d'ufficio le tariffe applicate nelle discariche per materiali inerti tenendo conto segnatamente dei seguenti criteri:
 - i principi di causalità, dell'equivalenza, della copertura dei costi e della trasparenza;
 - le prestazioni specifiche dell'esercente;
 - l'evoluzione dei costi;
 - la possibilità di realizzare equi benefici.

³Il Consiglio di Stato eroga, a titolo di indennizzo, importi annui non vincolati inferiori o pari alle tasse di smaltimento dovute dai destinatari degli indennizzi, in particolare dai Comuni sede degli impianti di smaltimento per i RSU.

III. Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)

Art. 16 ¹Per l'organizzazione e l'attuazione dello smaltimento dei rifiuti il Cantone può istituire con legge speciale un'azienda cantonale dei rifiuti (ACR), indipendente dall'amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.

²In seguito all'istituzione dell'azienda i Comuni del Cantone sono tenuti a consegnare all'ACR tutti i rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili, raccolti sull'intero loro territorio.

³Un analogo obbligo di consegna può essere imposto dal Consiglio di Stato anche ai privati o riguardare i rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani e gli altri rifiuti il cui smaltimento è affidato all'ACR.

⁴Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi.⁴

⁵Il compito specificato al paragrafo precedente può essere assunto in modo centralizzato dal Cantone tramite l'ACR.⁵

³ Integrazione del DL sul controllo delle tariffe di smaltimento nelle discariche d'inerti del 19 aprile 2004 (BU 2004, 258).

⁴ Cpv. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

⁵ Cpv. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

IV. Comuni:

1. Compiti

Art. 17 ¹I Comuni provvedono in particolare a:

- a) organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani;
- b) organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento;
- c) svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato.

²I Comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

³Essi disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento.

2. Finanziamento

a) Principio⁶

Art. 18 ⁷1Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

²I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), e di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tasse base);
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
- c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c.

³L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.

b) Tassa base

Art. 18a ⁸1La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base distinguendo almeno le seguenti categorie di detentori:

- a) economie domestiche;
- b) persone giuridiche.

⁴Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte.

⁵Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

⁶Le basi di calcolo sono a disposizione del pubblico.

c) Tassa sul quantitativo

Art. 18b ⁹1La tassa sul quantitativo è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura.

²Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).

⁶ Nota marginale modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

⁷ Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

⁸ Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

⁹ Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

³I relativi importi minimo e massimo sono pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

⁴Il Municipio può stabilire mediante ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

d) Altre tasse causali

Art. 18c¹⁰ ¹Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.

²Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.

³L'ammontare di queste tasse è determinato conformemente al principio di causalità.

Sussidi per investimenti:

a) Impianti di smaltimento pubblici

Art. 19 ¹Per gli impianti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti sussidiati dalla Confederazione è concesso un sussidio cantonale variante tra il 15% e il 25% dei costi sussidiati dalla Confederazione, ritenuto che l'ammontare complessivo dei sussidi federale e cantonale non può superare il 50% dei costi d'investimento.

²Per gli stessi impianti e per le parti di essi che non beneficiano del sussidio federale, può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei medesimi costi.

³Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell'estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario.

⁴Il sussidio federale, riconosciuto al Cantone quale unico beneficiario, viene versato in uguale misura all'ente esecutore dell'opera.

b) Impianti di smaltimento privati

Art. 20 ¹Per i medesimi tipi di impianti di cui all'art. 19 cpv. 1 realizzati da privati può essere concesso un sussidio cantonale nella misura in cui agli stessi possa essere riconosciuta una funzione di interesse pubblico.

²Le percentuali del sussidio sono quelle stabilite all'art. 19 cpv. 1 e 2.

³L'autorità concedente determina caso per caso le condizioni e le modalità per il versamento del sussidio, nonché il destinatario dei sussidi federale e cantonale.

⁴L'erogazione del sussidio deve in ogni modo essere fatta dipendere dalla dimostrazione del funzionamento dell'impianto.

c) Impianti per la raccolta separata

Art. 21 ¹Per gli impianti per la raccolta separata dei rifiuti può essere concesso un sussidio cantonale nella misura massima del 50% dei costi d'investimento.

²Il sussidio è riconosciuto agli enti di diritto pubblico. Per gli impianti privati vale il principio di cui all'art. 20 cpv. 1.

³Le percentuali di sussidio sono stabilite dal regolamento tenendo conto principalmente dell'estensione del comprensorio servito dagli impianti, nonché della forza finanziaria del destinatario.

d) Spese di esercizio

Art. 22 Per le spese di esercizio degli impianti, pubblici o privati, non è concesso alcun sussidio.

e) Diritto applicabile¹¹

Art. 23 ^{1...}¹²

²Ai sussidi concessi con la partecipazione della Confederazione è applicabile la legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990; a quelli concessi senza, la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Capitolo VI Disposizioni esecutive e procedurali

¹⁰ Art. introdotto dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

¹¹ Nota marginale modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.

¹² Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.

Tasse

Art. 24 ¹Per l'esame di domande, la concessione di autorizzazioni e permessi, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali le autorità competenti percepiscono delle tasse.

²Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.

³Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 20'000.-- per singola tassa.

Ricorsi

Art. 25 ¹Le procedure di ricorso sono quelle stabilite dalla legge che regola la procedura nell'ambito della quale la decisione viene emanata.

²In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.¹³

³Nella misura in cui le decisioni concernenti un medesimo oggetto vengono deferite a più autorità ricorsuali, queste provvedono a coordinare anche formalmente le loro decisioni.

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 26 ¹Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 CPS e dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.

²A garanzia del recupero delle spese, all'autorità spetta una ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'intervento sostitutivo è stato eseguito.

L'ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l'autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla.

L'autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate garanzie.

³Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incumbenti o non sono in grado di provvedere direttamente all'esecuzione sostitutiva, l'autorità cantonale può sostituirsi a loro.

⁴Resta riservata l'esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell'autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di misure d'urgenza.

⁵I ricorsi contro le decisioni che dispongono l'esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell'autorità di ricorso.

Procedura penale

Art. 27 ¹I delitti puniti dalla legge federale (art. 60 LPAmb) sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

²Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 61 LPAmb) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.¹⁴

Capitolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Norme transitorie¹⁵

Art. 28¹⁶ ¹I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

²Fintanto che le spese derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani non sono contabilizzate conformemente all'art. 18 cpv. 1, la copertura mediante i proventi delle tasse può scendere al disotto del 100% sino ad un minimo del 70%.

¹³ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

¹⁴ Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

¹⁵ Nota marginale modificata dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

¹⁶ Art. modificato dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 159.

Entrata in vigore

Art. 29 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione,¹⁷ la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.¹⁸

Pubblicata nel BU **2005**, 333.

¹⁷ Approvazione federale: 8 giugno 2004 - BU 2005, 341.

¹⁸ Entrata in vigore: 1.1.2006 - BU 2005, 341.